

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3357

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BONAFEDE, COZZOLINO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sulla gestione della comunità agricola «Il Forteto»

Presentata il 9 ottobre 2015

ONOREVOLI COLLEGHI! — La comunità agricola «Il Forteto», fondata alla metà degli anni settanta nell'azienda agricola di Bovecchio, comune di Barberino di Mugello (Firenze), considerata per lunghi anni una delle principali comunità toscane di recupero per minori disagiati, negli ultimi mesi è stata al centro di una vicenda giudiziaria per abusi sessuali e maltrattamenti anche su minori e bambini presi in affido, costretti a lavori durissimi, punizioni corporali e abusi sessuali. I due cofondatori del Forteto, Rodolfo Fiesoli detto il «profeta» e Luigi Goffredi, avvalendosi inoltre di falsi titoli di studio come quello in psicologia, nel 1985 furono processati e condannati alla reclusione per maltrattamenti aggravati e atti di libidine nei confronti di ospiti della comunità. Nonostante questi gravissimi capi di im-

putazione, nel 1997 Fiesoli risultava ancora a capo della comunità e, a parere dei firmatari della presente proposta di legge, fatto ancora più grave, il tribunale avrebbe continuato ad affidare almeno 60 minori, fino al 2009, alla struttura. Vale dunque la pena di ripercorrere la cronistoria del Forteto, dalla sua fondazione ai più recenti sviluppi giudiziari. Nel 1975 inizia l'esperienza della «comune del Forteto», un progetto basato su una proposta di comunità agricola produttiva caratterizzata da una totale promiscuità sessuale fra i suoi partecipanti. A rivestire il ruolo di leader è Fiesoli, coadiuvato da Goffredi, entrambi coinvolti, sin dalla fine degli anni settanta, in un'inchiesta penale per supposti atti di pedofilia commessi all'interno della comune. Il 30 novembre 1978 Fiesoli viene arrestato su richiesta del giudice

Carlo Casini che aveva aperto un procedimento per abusi sessuali nella comunità Il Forteto. Il 10 luglio 1979 Fiesoli lascia il carcere per tornare alla comune dove, lo stesso giorno, affidato dal tribunale per i minorenni, arriva il primo bambino affetto da sindrome di down e il presidente del tribunale, Giampaolo Meucci, grande amico di don Milani, afferma di non credere all'indagine del giudice Casini e di ritenere Il Forteto una comunità accogliente e idonea. Nel 1982 la comunità acquista una proprietà di circa 500 ettari nel comune di Dicomano (Firenze) e vi si trasferisce. L'azienda continuerà a prosperare per diventare oggi un'azienda con un fatturato da 18-20 milioni di euro l'anno, con circa 130 dipendenti. Nel 1985 viene emessa la sentenza di condanna per Goffredi e Fiesoli. Fiesoli è condannato a due anni di reclusione per maltrattamenti nei confronti di una ragazza a lui affidata, per atti di libidine violenta e per corruzione di minore; dalla sentenza emerge « istigazione da parte dei responsabili de Il Forteto alla rottura dei rapporti tra i bambini che erano loro affidati e i genitori biologici ». Nel 1998 la Corte europea dei diritti dell'uomo riceve la richiesta di ricorso contro l'Italia e, in particolare, contro l'operato del tribunale per i minorenni di Firenze, da parte di due madri con doppia cittadinanza, italiana e belga, cui il tribunale aveva imposto di interrompere ogni relazione con i rispettivi figli, collocati presso la comunità Il Forteto. Le donne, inoltre, denunciarono trattamenti violenti e inumani nei confronti dei minori, e una scolarizzazione pressoché inesistente. Il 13 luglio 2000 la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato l'Italia, per l'affidamento alla comunità dei due bambini, a pagare una multa di 200 milioni di lire come risarcimento dei danni morali. Il 20 dicembre 2011 Fiesoli viene arrestato con l'accusa di atti di pedofilia commessi all'interno della comunità. Nella relazione finale della commissione di inchiesta della regione Toscana (15 gennaio 2013) sono elencati i nominativi dei politici, dei magistrati e dei professionisti che, a livello sia locale sia nazionale, avevano frequenta-

zioni con la comunità Il Forteto. Nella relazione si legge quanto segue: « Per fornire un'idea di massima del fenomeno tentiamo di ricostruire dalle testimonianze ascoltate un elenco dei personaggi che, a vario titolo e con differenti modalità, passano al Forteto: Edoardo Bruno, Piero Fassino, Vittoria Franco, Francesca Chiavacci, Susanna Camusso, Rosi Bindi, Livia Turco, Antonio Di Pietro, Tina Anselmi, Claudio Martini, Riccardo Nencini, Paolo Cocchi, Michele Gesualdi (presidente della provincia di Firenze), Stefano Tagliaferri (ex presidente della comunità montana del Mugello), Alessandro Bolognesi (sindaco di Vicchio), Livio Zoli (sindaco di San Godenzo e Londa), Rolando Mensi (sindaco di Barberino di Mugello). E poi i magistrati del tribunale per i minorenni di Firenze, a cominciare dai presidenti che si sono succeduti (Francesco Scarcella, Piero Tony, dal sostituto procuratore Andrea Sodi, i giudici Francesca Ceroni e Antonio Di Matteo ed il giudice onorario Mario Santini. Frequenta Il Forteto Liliana Cecchi, allora presidente dell'Istituto degli Innocenti di Firenze, ma anche molti medici tra cui Roberto Leonetti (responsabile dell'unità funzionale salute mentale infanzia-adolescenza per la zona Mugello). Non mancano i professionisti: volti noti come i giornalisti Rai Betty Barsantini e Sandro Vannucci, ma anche avvocati come Elena Zazzeri, presidente della camera minorile di Firenze. Dalla relazione della commissione emerge inoltre che la comunità ha ottenuto, dal 1997 al 2010, contributi per 1 milione e 200 mila euro mentre, in data 3 maggio 2013, l'europarlamentare Morganti avrebbe chiesto l'intervento della Commissione sul caso il Forteto perché sembrerebbe che questa comunità degli orrori abbia ricevuto finanziamenti provenienti da Fondi europei, sia perché ci troviamo di fronte ad una palese violazione dei diritti dei minori previsti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ». Parallelamente, in data 17 agosto 2013, il Ministero dello sviluppo economico ha redatto una relazione conclusiva sui profili amministrativo-gestionali della cooperativa agricola Il Forteto, chie-

deno il commissariamento della stessa ritenuto indispensabile a causa della pesante e invasiva commistione tra la comunità di Fiesoli e la cooperativa « Il Forteto » laddove, indicano i commissari ministeriali, tra cooperativa e comunità esiste « un legame imprescindibile » e una « tendenza a confondere le regole e i principi della comunità con il rapporto lavorativo e societario della cooperativa », rilevando altresì che tutto « viene delegato ai capi ed i soci vengono lasciati all'oscuro persino dei propri diritti; con l'inconsapevolezza riferita da alcuni soci interrogati di aver sottoscritto atti importanti, come ad esempio titoli obbligazionari o altri strumenti finanziari, nella completa ed acritica fiducia nei confronti dei proponenti, senza la reale conoscenza di ciò che stavano sottoscrivendo », concludendo con l'allarmante constatazione secondo la quale la comunità Il Forteto « non appare dotata di strumenti normativi (...) che tutelino e/o garantiscano i diritti di eventuali ospiti disadattati e/o minori ». In data 23 agosto 2013, l'assemblea della cooperativa si è espressa in senso favorevole alla proposta di controdeduzioni formulata dal consiglio di amministrazione in relazione al verbale di revisione degli ispettori ministeriali, con 65 soci favorevoli, 9 contrari e 3 astenuti su 102. Tale decisione di respingimento della richiesta di commissariamento è stata accompagnata da un comunicato nel quale il presidente affermava che « la cooperativa Il Forteto in questi mesi è stata spesso impropriamente coinvolta su argomenti e fatti come gli affidamenti dei minori per i quali è assolutamente da sempre estranea », considerazione, questa, in apparente contraddizione con una cospicua documentazione ufficiale attestante l'effettiva assegnazione negli anni dei minori da parte del tribunale alla stessa cooperativa agricola. Successivamente, il 17 giugno 2015, la sentenza di primo grado ha fissato una condanna a 17 anni e mezzo di reclusione per il « profeta » e fondatore della comunità Fiesoli che però, in attesa del terzo grado di giudizio, non andrà in carcere. La sentenza, depositata il 9 settembre 2015, in cui il collegio spiega

le motivazioni della condanna di Fiesoli e delle altre persone che a vario titolo erano imputate nel processo, nel testimoniare le drammatiche « sofferenze e costrizioni psicologiche » inflitte ai giovani affidati a Il Forteto, ha tuttavia stabilito in maniera inequivocabile che la cooperativa era, a differenza di quanto sostenuto dai responsabili della struttura, direttamente coinvolta nella gestione degli affidamenti dei minori. Prosegue la sentenza: « Le sofferenze, le delusioni, le amarezze, gli stati d'animo che sono riecheggianti nelle decine di udienze di questo processo da parte dei minori collocati al Forteto nel ricordare le esperienze parafamiliari vissute è lì a dimostrare il totale fallimento del modello educativo che ha prodotto separazioni tra coniugi, separazioni tra fratelli, rotture parentali, depressioni, che hanno coinvolto almeno un migliaio di persone tra membri, ospiti del Forteto e i loro famigliari », tale che, a detta dei giudici, « appare evidente la responsabilità dell'ente cooperativa per il fatto illecito dei propri dipendenti, con riferimento alle condotte di cui sono stati ritenuti penalmente responsabili » e che « L'affermazione della responsabilità civile della cooperativa trova il suo fondamento sugli elementi di prova raccolti e sulle considerazioni svolte nel corso della presente motivazione, essendo provata in modo certo da un lato la totale commistione tra la cooperativa, la comunità ed i singoli soggetti che le componevano; dall'altro la finalità propria della cooperativa ed il suo oggetto sociale, mantenuto tale fino ai nostri giorni, modificato "in corsa" soltanto nel 2014, con il processo in pieno svolgimento, al precipuo fine di scongiurare quel commissariamento che la prima Commissione di inchiesta regionale aveva proposto, all'esito della sua indagine, proprio per l'intollerabile legame tra la parte produttiva-cooperativa e quella degli affidamenti di minori e disadattati ». A sostegno della suddetta ipotesi la sentenza individua una serie di elementi costitutivi la realtà della cooperativa Il Forteto quali: « la qualità degli imputati, soci della cooperativa, membri dell'associazione, individui della comunità; l'individuazione del-

l'oggetto sociale con riferimento all'accoglimento e all'ospitalità delle persone disagiate e/o minori di età; la previsione statutaria dell'impiego di questi ultimi nelle attività della cooperativa per il raggiungimento dei suoi fini: lo svolgimento dell'attività economica e la promozione della vita comunitaria dei soci e delle loro famiglie; l'assegnazione di minori e disadattati ai soci della cooperativa, in violazione dei principi essenziali di disciplina dell'istituto dell'affido caratterizzato dalla temporaneità, affiancamento alla famiglia naturale del minore con la quale deve essere garantito il mantenimento dei rapporti e nella quale deve essere previsto il rientro del minore, operando una sistematica mistificazione dello stato reale delle cose, con la pretesa di distinguere tra soci e famiglie dei soci, le quali ultime, semplicemente, non esistevano al Forteto; la fattiva ingerenza della cooperativa nelle questioni inerenti all'affidamento; la confusione arbitraria tra le suddette entità; il vantaggio derivato alla comunità dall'utilizzo di forza lavoro interna, costituita ad un certo punto, in mancanza di nascite e di vocazioni, queste ultime tutte concentrate solo all'origine, solo dagli affidati», in grado di delineare « un contesto in cui appaiono evidenti — e consapevolmente creati e mantenuti — la confusione e l'intreccio dei ruoli e delle posizioni, con riferimento alle condotte illecite » oggetto della condanna.

La presente proposta di legge intende pertanto istituire una Commissione parlamentare di inchiesta, dotata di specifici poteri ispettivi, al fine di accertare i fatti e le ragioni per cui le pubbliche amministrazioni e le autorità giudiziarie interessate, comprese quelle investite di poteri di vigilanza, abbiano proseguito ad accreditare come interlocutore istituzionale la comunità Il Forteto, anche a seguito di provvedimenti giudiziari riguardanti abusi sessuali e maltrattamenti riferiti a condotte all'interno de Il Forteto, nonché, al fine di evitare che quanto accaduto a Il Forteto possa ripetersi, di proporre l'adozione di nuovi strumenti di controllo e di verifica delle comunità alloggio presenti sul territorio nazionale, l'eventuale potenziamento del sistema dei controlli sui soggetti responsabili dell'affido familiare e, laddove emergano responsabilità e negligenze anche dei servizi sociali, di applicare gli opportuni provvedimenti sanzionatori. La Commissione avrebbe inoltre il compito di verificare la sussistenza dei presupposti per la nomina di un commissario che gestisca la cooperativa agricola in modo tale da dissociarla completamente dalla precedente gestione e dall'associazione e dalla comunità Il Forteto, di cui fanno ancora parte tutti i soggetti condannati e in generale il gruppo dei fondatori, al fine anche di garantire al più presto il risarcimento delle vittime.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione è istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione della comunità agricola « Il Forteto », di seguito denominata « Commissione », al fine di svolgere accertamenti su eventuali responsabilità di soggetti investiti di funzioni pubbliche in relazione alla gestione della comunità « Il Forteto », nonché di proporre le misure organizzative e strumentali necessarie per assicurare il corretto funzionamento delle comunità destinate all'alloggio e delle strutture di affidamento familiare dei minori.

ART. 2.

1. La Commissione indaga sulla gestione della comunità agricola « Il Forteto » con particolare riguardo:

a) all'accertamento dei fatti e delle ragioni per cui le pubbliche amministrazioni e le autorità giudiziarie interessate, comprese quelle investite di poteri di vigilanza, abbiano continuato ad avvalersi delle prestazioni della comunità agricola « Il Forteto » e a intrattenere rapporti istituzionali con essa, anche successivamente all'adozione di provvedimenti giudiziari, riguardanti abusi sessuali e maltrattamenti, riferiti a condotte commesse all'interno della stessa comunità;

b) ai rapporti tra la comunità « Il Forteto », e la cooperativa « Il Forteto » e alle conseguenze di essi sulla gestione della comunità medesima, nonché alle cause del ritardo nel pagamento dei risarcimenti spettanti alle vittime degli abusi e dei maltrattamenti;

c) all'eventuale necessità di nominare un commissario per la gestione della cooperativa agricola « Il Forteto ».

2. Al fine di prevenire casi di abuso e di illegalità nella gestione delle comunità destinate all'alloggio e delle strutture di affidamento familiare dei minori, la Commissione può formulare proposte relative:

a) all'adozione di nuove forme di controllo delle comunità per l'alloggio di minori presenti nel territorio nazionale;

b) al potenziamento del sistema dei controlli sull'attività dei soggetti responsabili dell'affidamento familiare di minori e alle sanzioni da applicare, qualora siano accertate responsabilità e negligenze di tali soggetti.

3. Qualora, nel corso dell'inchiesta, la Commissione venga a conoscenza di fatti che possono costituire reato o illecito disciplinare, ai sensi delle disposizioni vigenti, nel primo caso, deve riferire all'autorità competente e, nel secondo caso, può riferire, in relazione alla fattispecie, al Ministro della giustizia o al Consiglio superiore della magistratura ovvero al competente organo di autogoverno, per l'adozione delle conseguenti iniziative di rispettiva competenza.

ART. 3.

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari e in modo che sia assicurata, comunque, la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento.

2. I Presidenti delle Camere assicurano che non siano nominati membri della Commissione parlamentari che abbiano preso in alcun modo parte alle vicende processuali relative alla comunità agricola « Il Forteto ».

3. Il presidente della Commissione è nominato d'intesa dai Presidenti delle Camere tra i membri dei due rami del Parlamento al di fuori dei membri della Commissione stessa. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari.

4. In caso di parità nelle votazioni della Commissione, prevale il voto del presidente.

ART. 4.

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa nella seduta successiva a quella dell'elezione dell'ufficio di presidenza.

ART. 5.

1. La Commissione, nello svolgimento dei suoi compiti, procede con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. Per i segreti di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti.

3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

4. La Commissione può richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti o a inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti. L'autorità giudiziaria può opporre diniego motivato sulla base di inderogabili esigenze di segreto istruttorio.

5. La Commissione può opporre motivatamente all'autorità giudiziaria il vincolo del segreto funzionale che abbia apposto ad atti e documenti.

6. La Commissione individua gli atti e i documenti che non devono essere divulgati, anche in relazione ad altre istruttorie o a inchieste in corso.

7. La Commissione può richiedere atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.

8. La Commissione può avvalersi della collaborazione di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, di qualsiasi pubblico dipendente e delle altre collaborazioni che ritenga necessarie.

9. Il rifiuto ingiustificato di ottemperare agli ordini di esibizione di documenti o di consegna di atti, di cui al presente articolo, è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.

ART. 6.

1. I membri della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta ovvero ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5, comma 6.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione ai sensi dell'articolo 5, comma 6.

4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3 del presente articolo non si applica l'articolo 3, comma 1, della legge 20 giugno 2003, n. 140.

ART. 7.

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.

2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e sono fissate nel limite massimo di 200.000 euro.

ART. 8.

1. La Commissione completa i suoi lavori entro dodici mesi dal suo insediamento.

2. Al termine della sua attività la Commissione presenta alle Camere una relazione finale, unitamente ai processi verbali delle sedute e ai documenti, salvo che per taluni di questi, in relazione alle esigenze di procedimenti penali in corso, la Commissione disponga diversamente. Sono in ogni caso coperti da segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0035160